

Messaggio

numero

6605

data

1 ° febbraio 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 8 novembre 2011 presentata nella forma elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari per la modifica degli art. 52 e 107a della Legge sull'esercizio dei diritti politici "Pubblicazione dei dati statistici (panachage, ecc.) relativi all'elezione del Consiglio nazionale"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

Il Consiglio di Stato ha esaminato la proposta formulata nell'iniziativa parlamentare presentata l'8 novembre 2011 nella forma elaborata per la pubblicazione dei dati statistici riguardanti l'elezione del Consiglio nazionale. L'atto parlamentare parte dal presupposto errato che l'Ufficio federale di statistica pubblica *“soltanto una visione d'insieme e non i dati dettagliati per ogni singolo Cantone, partito e candidato”*. In realtà, l'articolo 87 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici stabilisce che il Consiglio federale può ordinare rilevazioni statistiche. Sulla base di questo, l'Ufficio federale di statistica raccoglie e rende accessibili numerosi dati paragonabili a quelli menzionati nell'articolo 52 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), pubblicati dal nostro Cantone in occasione delle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. In particolare, nel sito *web* dell'Ufficio federale di statistica sono consultabili i cosiddetti dati di *panachage*, suddivisi per lista, delle elezioni del Consiglio nazionale a partire dal 1983. Dall'elezione del 2007, sono pubblicati anche i dati di *panachage* a livello di comune e di distretto. Inoltre, sempre a partire dal 2007, sono consultabili anche i dati sui voti preferenziali ottenuti dai candidati sul piano cantonale, secondo la lista di origine del voto.

Di conseguenza, fondamentalmente la Confederazione rende accessibile a tutti il medesimo tipo di dati che il nostro Cantone pubblica sulle elezioni del Gran Consiglio. Siamo consapevoli che qualche Cantone comunica in modo autonomo alcuni dati di *panachage*. Ci si può tuttavia domandare se non sia preferibile lasciare all'Ufficio federale di statistica il compito di pubblicare tali dati così che essi vengano presentati nella medesima forma per l'intera Svizzera. In alternativa, si potrebbe completare l'articolo 52 LEDP con un terzo capoverso del seguente tenore: *“Nelle elezioni del Consiglio nazionale, il Consiglio di Stato può pubblicare i dati indicati nel capoverso 2.”*. In questo modo il Consiglio di Stato potrebbe pubblicare i risultati principali di *panachage* riguardanti le liste e, eventualmente, i candidati nell'intero Cantone e lasciare all'Ufficio federale di statistica il compito di pubblicare ulteriori dati quali quelli riguardanti i comuni e i distretti. Infine, reputiamo superfluo introdurre una disposizione transitoria sulle elezioni del Consiglio nazionale del 2011, poiché tali dati verranno pubblicati entro breve dalla Confederazione.

In conclusione, pur evidenziando che i dati statistici di interesse per i cittadini sono già presentati dall'Ufficio federale di statistica, proponiamo di introdurre anche nella legislazione cantonale una disposizione che consenta anche per l'elezione del Consiglio nazionale la pubblicazione di dati di *panachage* analoghi a quelli già resi accessibili per le elezioni cantonali.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 1° febbraio 2012 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 52 cpv. 3 (nuovo)

³Nelle elezioni del Consiglio nazionale, il Consiglio di Stato può pubblicare i dati indicati nel capoverso 2.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione della Confederazione, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.